



COMUNE DI SANT'ALBANO STURA

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 22/03/2018

OGGETTO:

VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G. VIGENTE: APPROVAZIONE DEFINITIVA.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze si è riunito il consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. BOZZANO Giorgio - Sindaco	Sì
2. DANIELE Carlo - Vice Sindaco	Sì
3. CAPELLINO Gianluca - Assessore	Sì
4. MARGARIA Maurizio - Consigliere	Sì
5. RAMONDA Elisabetta - Consigliere	Sì
6. COMINO Massimo - Consigliere	Sì
7. GIORDANO Elvira - Consigliere	Sì
8. CHIAVASSA Giacomo - Consigliere	Sì
9. OPERTI Donatella - Consigliere	Sì
10. BRUNO Livio - Consigliere	Sì
11. TORTONE Livio - Consigliere	Sì
Totale presenti:	11
Totale assenti:	0

Partecipano alla seduta il Segretario Sig. PEZZINI DOTT.SSA ROBERTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOZZANO Giorgio, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

I Consiglieri RAMONDA, GIORDANO E BRUNO, sono usciti dall'aula Consigliare alle ore 18.45, e non sono presenti in aula al momento della discussione della presente deliberazione.

PREMESSO:

- che il Comune di Sant'Albano Stura è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 61-9216 del 20/01/1991 e successive varianti regolarmente approvate;
- che a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;
- che è stato a tal fine conferito, con determina n. 159/2017 in data 13.10.2017, incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo ;
- che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G.C, in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Le modifiche inoltre non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della relazione;

- che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 3.134 ab.;
- che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:
 - punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di $\pm 0,5$ mq/ab corrispondente a mq 1.567 (ab 3.134 x 0,5), non ha subito nel complesso delle varianti parziali sino ad oggi approvate alcuna modifica. Con la presente variante si opera una modifica interessante tali ambiti, determinando un incremento di superficie pari a mq. 1.515. Pertanto le modifiche di tale settore rientrano nel limite consentito (vedasi schema riassuntivo);
 - punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 3.134 ab. che non ha subito incrementi;
 - punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive e terziarie. Si precisa che con la presente variante, relativamente alle aree produttive, si apportano una riduzione di Superficie Territoriale e due incrementi. Pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere modificata;

La Superficie Territoriale delle aree produttive è pari a mq. 452.821 e l'incremento ammesso del 6% è pari a mq. 27.169;

Relativamente alle aree terziarie, si precisa che con la presente variante non si apportano modifiche di Superficie Territoriale, pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., non risulta modificata.

Essendo la Superficie Territoriale delle aree terziarie pari a mq. 6.769, si determina un incremento ammissibile del 6% pari a mq. 406 che rimane a disposizione per future esigenze;

- Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, C.5

Variante 2006	<i>Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.)</i> 3.134		S.T. aree Produttive	S.T. aree Terziarie
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	452.821	6.769
			0,06	0,06
	1.567 mq	mc	27.169 mq	406 mq

<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi mq.</i>	<i>aree residenziali mc.</i>	<i>aree produttive Sup.Ter. mq.</i>	<i>aree terziarie Sup.Ter. mq.</i>
VP1	/	/	+ 27.000	/
VP2	/	- 708,5	- 1.299	/
VP3	+ 1.515	+ 680	- 2.575	/
TOTALE MODIFICHE	+ 1.515	- 29	+ 23.126	/
RESIDUO A DISPOSIZIONE	+ 52 mq	29 mc	ST a disposizione: 4.043 mq	ST a disposizione: 406 mq
	- 52 mq	+ increm. 4%	SUL a disposizione: 2.021,5 mq.	SUL a disposizione: 203 mq.

VISTO il progetto preliminare della VARIANTE PARZIALE n. 3 al PRG vigente, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 28.11.2017;

CONSIDERATO che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante viene assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;

RICORDATO che il Comune di Sant'Albano Stura con D.G.C. nr. 64 del 17.11.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ha individuato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Trinità l'Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti la Variante Parziale nr. 3;

DATO ATTO che:

- a seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto ai soggetti con competenza in materia ambientale individuati (tra i quali il Settore competente della Provincia di Cuneo, l'A.S.L. CN1 e l'A.R.P.A. Piemonte) il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;
- con Determina Dirigenziale n. 162 del 5.2.2018 la Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio- Ufficio Pianificazione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del progetto definitivo;

- con nota prot. n. 3002, del 12.1.2018, l'A.R.P.A. Piemonte – Struttura Semplice di Produzione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento dettando alcune prescrizioni di carattere mitigativo di cui si è tenuto conto nella redazione del progetto definitivo;
- con nota prot. 10795 del 26.1.2018 l'A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento;
- con verbale in data 16.2.2018 l'Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98, in conformità con i pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente variante urbanistica;

DATO ATTO altresì che la Provincia ha espresso parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali della variante con la determinazione n. 162 del 5.2.2018 sopracitata, dettando un'osservazione da considerare ai sensi del comma 7, art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- a seguito della pubblicazione della variante sono pervenute due ulteriori osservazioni sul progetto preliminare, in data 23.1.2018 prot. n. 313 e in data 29.1.2018, prot. n. 367;
- per concludere l'iter di formazione della presente variante occorre tenere conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, deliberare sulle osservazioni e proposte e approvare in via definitiva la variante stessa,

DATO ATTO che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;

DATO ATTO, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;

VISTO:

- il P.R.G. vigente;
- il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;
- la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;
- il D.Lgs 152/06 e s.m. ed i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 della D. Lgs. 267/00 del Responsabile del Servizio Tecnico comunale;

RICHIAMATO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 42 circa la competenza dei Consigli Comunali;

DATO ATTO che l'art. 78 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - T.U.E.L.) rubricato "Doveri e condizione giuridica" statuisce al comma 2 che: "Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

DATO ATTO parimenti atto che, circa i profili sanzionatori, il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede che: "Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico";

EVIDENZIATO come sia opinione del Giudice amministrativo quella per cui la norma in esame sia: "espressione di un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 18 febbraio 2004 n. 54863; Sez. IV, 7 ottobre 1998 n. 1291). La ratio di tale obbligo va ricondotta al principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost., a tutela del prestigio della p.a. che deve essere posta al di sopra del sospetto, e costituisce regola tanto ampia quanto insuscettibile di compressione alcuna" (cfr., ex multis, TAR Piemonte, sez. I, 24 aprile 2009, n. 1139);

RICHIAMATO il Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale ed in particolare l'art. 13, comma 4, in ordine al dovere di astensione in caso di conflitto di interessi;

RICHIAMATA la deliberazione in data odierna avente ad oggetto "Annullamento in sede di autotutela della deliberazione del C.C. n. 4 del 28.2.2018" relativa alla approvazione della Variante parziale n. 3 al P.R.G. vigente;

Tutto ciò premesso, Il Sindaco apre pertanto la discussione della proposta di deliberazione;

Alle ore 18,50 i Consiglieri Operti Donatella e Tortone Livio, lasciano i banchi destinati ai Consiglieri e si siedono nella zona riservata al pubblico;

Sentiti gli interventi, il Sindaco pone in votazione la deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa per alzata di mano e proclamato dal Sindaco:

Presenti: N. 6 Votanti: n 6 ; Astenuti: n. 0.; voti favorevoli: n. 6; Voti contrari: n. 0

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di recepire le indicazioni formulate dai soggetti competenti secondo le indicazioni

dell'Organo Tecnico, modificando ed integrando la documentazione di variante;

- 3) di controdedurre alle osservazioni pervenute, secondo quanto specificato in relazione, accogliendo l'osservazione della Provincia di Cuneo e l'osservazione prot. 313 in data 23.01.2018 e accogliendo parzialmente quella classificata con prot. 367 in data 29.01.2018;
- 4) di dare atto che la Provincia di Cuneo ha espresso parere positivo di regolarità tecnica e compatibilità con il P.T.P e progetti sovra comunali;
- 5) di approvare la Variante Parziale n. 3 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione;
 - Norme di Attuazione e tabelle di zona;
 - Tav. 1.1 – Progetto P.R.G. – Territorio comunale scala 1:5.000
 - Tav. 1.2 – Progetto P.R.G. – Territorio comunale scala 1:5.000
 - Tav. 2.1 – Progetto P.R.G. – Capoluogo scala 1:2.000
 - Tav. 2.2 – Progetto P.R.G. – Ceriolo e Dalmazzi scala 1:2.000
- 6) di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 7) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 8) di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 9) di dare atto che la presente variante viene assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, escludendola dalla fase di Valutazione con Verbale Organo Tecnico del 16.02.2018;
- 10) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale);
- 11) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Tecnico Comunale Bussone Geom. Massimo cui si dà mandato per i successivi adempimenti;
- 12) di trasmettere la presente deliberazione alla provincia e alla regione, entro 10 giorni

dalla sua adozione, unitamente agli aggiornamenti del PRG.

- 13) Di dare atto che la variante sarà efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione;
- 14) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to : BOZZANO Giorgio



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : PEZZINI DOTT.SSA Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04/04/2018 ai sensi dell'art.124, del D.Lvo n. 267/2000.

OPPOSIZIONI: _____

li 04/04/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PEZZINI DOTT.SSA Roberta

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
PEZZINI DOTT.SSA Roberta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione; Art. 134 comma 3.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PEZZINI DOTT.SSA Roberta
